



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante “*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252*” ed in particolare l’art. 179, che disciplina le funzioni del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari;

VISTO l’art. 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “*Testo Unico sul Pubblico Impiego*”, che disciplina le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28/02/2012 n. 64, e in particolare gli Artt. 34 e 35 relativi alla sorveglianza sanitaria da espletare nei confronti del personale del C.N.VV.F.;

VISTO il decreto interministeriale in data 20 gennaio 1977, registrato alla Corte dei Conti il 6 giugno 1977, registro 12 Interno foglio 298, con il quale sono stati individuati, tra le altre cose, i Comandi VV.F. nei quali la sorveglianza sanitaria del personale è espletata da più di un medico;

VISTO il decreto interministeriale 3 gennaio 1979, registrato alla Corte dei Conti il 31 marzo 1979, registro 7 Interno foglio 112, con il quale è stabilito che a decorrere 1° gennaio 1979 anche nei Comandi VV.F. di Bologna, Napoli e Palermo la sorveglianza sanitaria del personale è espletata da due medici;

VISTO il decreto interministeriale del 27 febbraio 1990, registrato alla Corte dei Conti l’11 maggio 1990, registro 27 Interno foglio 117, con il quale è stato stabilito che a decorrere dal 27 febbraio 1990 la sorveglianza sanitaria del personale presso le Scuole Centrali Antincendi e il Comando VVF di Roma venga espletato rispettivamente da sei e da tre medici;

VISTO il decreto interministeriale del 27 dicembre 2000, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 gennaio 2001, con il quale è stato stabilito che a decorrere dalla data del medesimo la sorveglianza sanitaria del personale presso il Comando VV.F. di Napoli venga espletata da tre medici;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 10371 del 06/08/2010 di variazione del D.M. n. 6245 del 13.05.2004 di nomina per l’anno 2010 dei medici incaricati nelle Scuole di Formazione e nei Comandi VV.F., con il quale è stato stabilito che a decorrere dalla data del medesimo la sorveglianza sanitaria del personale presso il Comando VV.F. di Venezia venga espletata da due medici;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 1279 del 20/03/2015 di indicazione della procedura comparativa per il conferimento degli incarichi ai medici delle Scuole e dei Comandi dei Vigili del fuoco per l’anno 2015, nel cui allegato “A” è stato previsto, al fine di ottimizzare le risorse professionali disponibili senza ulteriore aggravio di spesa e senza modificare il numero complessivo dei medici incaricati, che la sorveglianza sanitaria del personale nei Comandi VV.F. di Genova, Messina, Bologna e Catania venga espletata da due medici;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 300 del 25/11/2019, integrativo del Decreto del Capo Dipartimento n. 285 del 29/10/2019, con il quale è stata indetta la procedura comparativa per il conferimento di n. 3 medici per l’anno 2020 presso i nuovi Comandi VV.F. di Monza Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, che ha portato il numero complessivo dei medici presso le Scuole ed i Comandi VV.F. a 124 incarichi.

VISTO il decreto n. 4930 del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 novembre 2001, con il quale sono stati determinati i



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

compensi da corrispondere ai medici incaricati a tempo determinato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento n. 1261 del 21 novembre 2014, recante: *“Indirizzi e linee di azione per la riduzione dei centri di spesa e l’ottimizzazione dei compiti e delle funzioni dei Direttori e delle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 179, recante modifiche all’organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno, che ha istituito la Direzione centrale per la salute nell’ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

VISTO il decreto 6 giugno 2024 del Ministro dell’Interno recante la ripartizione nelle strutture centrali e periferiche delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, tra l’altro, la dotazione organica di n. 78 unità nel ruolo dei direttivi sanitari;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008 recante *“Disposizioni in tema di collaborazioni esterne”*;

VISTE le note prot. n. 17354 del 28 novembre 2014 e prot. n. 14927 del 6 settembre 2016 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in merito agli accordi quadro tra le singole Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con le Università degli Studi o con le Regioni nonché i successivi protocolli operativi tra le medesime Direzioni Regionali e le Aziende Sanitarie Locali;

VISTA la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 105013 del 9 ottobre 2024, in ordine alla impossibilità di far fronte alle citate esigenze attraverso l’impiego di funzionari medici della Polizia di Stato durante l’orario di servizio nel biennio 2025-2026;

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare l’espletamento della sorveglianza sanitaria al personale in servizio presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

CONSIDERATO che la dotazione organica reale di personale nel ruolo dei direttivi sanitari nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, al momento, pari a sole 11 unità in assegnazione giuridica;

TENUTO CONTO che le esigenze connesse alla menzionata attività di assistenza sanitaria, allo stato attuale non possono essere soddisfatte integralmente dal personale medico di ruolo in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, né dai medici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, né mediante il coinvolgimento delle Università degli Studi e delle Aziende Sanitarie Locali per il tramite delle Regioni e che, pertanto, si rende necessario ricorrere a ulteriori figure professionali esterne all’Amministrazione;

CONSIDERATA anche la condizione di arretrato riguardante le istruttorie di accertamento della dipendenza da causa di servizio di lesioni e infermità del personale del C.N.VV.F. presso le C.M.O., segnalata dai rispettivi Dipartimenti Militari di Medicina Legale ove hanno sede le stesse C.M.O. e confermata dai Dirigenti degli Uffici Interregionali per le Attività Sanitarie, con particolare riguardo alle Macroaree di Nord Est, del Centro e del Sud Italia;

RITENUTO di dover procedere, in conformità a quanto previsto dal richiamato Decreto interministeriale n. 4930/2001, all’adeguamento degli indici ISTAT dei compensi spettanti ai medici incaricati, rideterminati tramite l’apposito applicativo informatico ISTAT, denominato *“Rivaluta”*, tenendo conto delle preclusioni all’adeguamento al costo della vita stabilite, anche per i predetti compensi, in riferimento alle annualità indicate dall’art.36 della Legge n. 289 /2002 e ss. mm. ii.;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETA

- è autorizzata l'indizione di procedure comparative per il conferimento presso le sedi di servizio del C.N.VV.F. di n. 124 posti di Medico incaricato dei Vigili del Fuoco a tempo determinato, come individuati nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto;
- gli incarichi oggetto della procedura comparativa avranno durata fino al 31 dicembre 2026 e saranno attribuiti mediante espletamento di procedure a livello regionale;
- i Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, della nomina delle commissioni e dell'approvazione delle relative graduatorie;
- ai fini dell'uniformità dell'azione amministrativa il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è incaricato del coordinamento delle attività connesse con l'espletamento delle procedure comparative;
- la spesa relativa alla liquidazione del compenso forfettario da corrispondere al medico incaricato trova copertura nel competente capitolo di spesa 1859 per gli esercizi finanziari 2025 e 2026.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

(DALL'OPPIO)